

TI_GERICHTE 11.2000.146 vom 20. Dezember 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.146

FR: TI_GERICHTE 11.2000.146 du 20 décembre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.146 del 20 dicembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).

E. 2

Gli istanti affermano in sintesi che, accertando nel decreto cautelare l'illiceità delle loro azioni dimostrative, il Pretore ha precorso il merito della lite, anticipando l'esito dell'azione di merito. Essi sostengono che in sede cautelare il Pretore doveva limitarsi a esaminare se si giustificasse o no la conferma del decreto supercautelare, senza pronunciarsi sulla liceità o l'illiceità delle azioni dimostrative. Ciò premesso, la ricusazione deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27; Rep. 1988 pag. 369).

E. 3

Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo, che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a). a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali che devono essere concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a

ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti). b) La ricsuzione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricsuarsi spontaneamente o su istanza di una parte.

E. 4

Nel decreto cautelare emanato dopo contraddittorio il Pretore si è così espresso: “La chiusura dell'entrata principale del centro commerciale attuata il giorno di sabato 13 maggio 2000, con la posa di una rete metallica che impediva il transito, costituisce un intralcio inammissibile all'attività commerciale e configura pertanto atto illecito nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC. Del pari è illecito, poiché fonte di inammissibile disturbo per gli utenti, l'uso di megafono, specie quando questo avviene all'interno dove il disturbo risulta accresciuto e pertanto particolarmente grave. Il _____ è all'origine di entrambi gli episodi descritti, avvenuti nei giorni di giovedì 11 e sabato 13 maggio 2000. _____ era presente in ambedue i casi mentre _____ lo era in quello del 13 maggio” (consid. 9). Si tratta in concreto di esaminare se con tali frasi il Pretore abbia espresso un pregiudizio sull'azione di merito, suscitando apparenza di prevenzione e di parzialità. a) In concreto il magistrato era chiamato a statuire su un'istanza cautelare presentata dall'attrice giusta l'art. 28 c cpv. 1 CC. In base a tale disposizione chi rende verosimile una lesione illecita della sua personalità, imminente o attuale tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari, in particolare proibire o far cessare la lesione a titolo cautelare (cpv. 2 n. 1). All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher , *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Basilea 1995, pag. 165 nota 623; Riklin , *Schweizerisches Presserecht*, Berna 1996, pag. 219 note 75 segg.; Tercier in: *Media Lex* 1/95, pag. 29 seg.). b) Secondo giurisprudenza non adombra prevenzione un giudice che esprime un parere non definitivo sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell'incarto e dei mezzi di prova invocati dalle parti (Kölz , op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.; Poudret , *COJ*, vol. I, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125; Borghi/Corti , *Compendio di procedura amministrativa ticinese*, Lugano, 1997, pag. 88 e 166). Nonostante l'apparenza che potrebbe destare nel pubblico, l'adozione di misure cautelari non costituisce, per ciò solo, un motivo di ricsuzione, un sindacato provvisorio non identificandosi giuridicamente con un giudizio di merito (cfr. Cocchi/Trezzini , op. cit.,

n. 34 ad art. 27; Poudret , op. cit., n. 5.3 ad art. 23; DTF 113 Ia 407 consid. 2b). Un decreto cautelare si riconduce a un giudizio interlocutorio di mera verosimiglianza, rispettivamente di apparenza; una sentenza di merito è un giudizio finale, emanato con pieno potere cognitivo.

E. 5

Nella fattispecie il Pretore doveva statuire sull'adozione di un provvedimento cautelare e doveva attenersi perciò a un giudizio sommario, esaminando in termini di semplice apparenza l'illiceità della lesione. Certo, per valutare il rischio di lesioni future, attuali e imminenti, come pure per formulare una prognosi ragionevole egli doveva considerare anche il comportamento pregresso dei convenuti. Doveva attenersi però a un pronunciato di verosimiglianza, senza anticipare opinioni di merito. Egli si è invero dipartito da tale giusta premessa: correttamente ha esordito rammentando che l'adozione di misure cautelari dipende dall'attendibilità delle lesioni prospettate (decreto impugnato, consid. 7). Se non che, più oltre egli ha perduto di vista siffatto limite, giungendo ad accertare senza alcuna riserva che l'intralcio alla normale attività del centro commerciale per opera dei convenuti "configura un atto illecito" e che "del pari illecito" era l'uso di un megafono all'interno degli edifici (consid. 9). È possibile che con tali affermazioni assolute il Pretore intendesse, comunque sia, riferirsi al solo ambito cautelare. Tale non è però l'impressione che si ricava leggendo il decreto. Così come sono espresse, le affermazioni predette sono idonee a suscitare anche in un osservatore estraneo e spassionato l'impressione che il primo giudice abbia ormai maturato la sua idea sul carattere delle lesioni e che, per finire, l'esito della causa di merito sia irrimediabilmente segnato.

E. 6

Se ne conclude in ultima analisi, valutando l'insieme delle circostanze descritte, che per quanto nel suo intimo il Pretore possa fors'anche essere libero ed equanime, la categorica formulazione del decreto impugnato (consid. 9), senza alcun accenno né alla sommarietà né alla verosimiglianza, crea un'oggettiva parvenza di parzialità. Non rimane pertanto che pronunciare la ricusazione del magistrato. Non riscontrandosi atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC), il Pretore sarà sostituito dal Segretario assessore, che continuerà nella causa (art. 11 cpv. 1 LOG).

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta rifonderà alla controparte, inoltre, una congrua indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta e il Pretore del Distretto di Bellinzona è ricusato nella causa

_____ promossa dalla Società cooperativa _____
_____ contro il Sindacato _____ e _____ (_____), _____
_____ e _____. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di
giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico della
Società cooperativa _____, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv.
_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il
vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.